



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Ufficio di Gabinetto del Rettore – Direzione Generale

PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016 – ART. 24

Il presente Piano è redatto in attuazione dell'art. 24 del D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", come modificato dal D.Lgs. 100 del 16 giugno 2017 e costituisce aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/03/2015.

Il presente Piano sostituisce il "Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie" adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/02/2017.

L'art. 24, sopra richiamato, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017, prevede che l'Ateneo effettui, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 175, ossia al 23/09/2016, individuando quelle che devono essere dismesse in quanto prive dei requisiti di cui all'art. 20 del medesimo decreto.

Ai sensi dell'art. 20, richiamato dall'art. 24 del decreto, devono essere dismesse tutte le partecipazioni societarie che:

- a) non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

Con riferimento ai requisiti di fatturato di cui alla lettera d), l'art. 26 del medesimo decreto, come modificato dal D.Lgs. 100/17, prevede al comma 12 quinquies che "*Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio, relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20*".

Alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 l'Università degli Studi di Cagliari, come risulta dall'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente Piano, risultava detenere 13 partecipazioni societarie:

3 spin off universitari:

- Dense Nanostructured Materials srl (in liquidazione dal 28/04/2015);
- Innovative Materials srl. All'interno di questa società l'Ateneo deteneva, al 23/09/2016, una quota del 10% (la quota è stata ceduta in data 21/12/2016) e una quota del 2,2% come ex socio Promea (società consortile a responsabilità limitata liquidata nel 2013);
- Respect srl.

6 Centri di Competenza Tecnologica:

- APRAS s.c.a r.l. (la società è stata messa in liquidazione il 16/12/2016);
- Biosistema s.c.a r.l. (in liquidazione dal 10/12/2015);
- CenTRAlabs s.c.a r.l.;
- Ce.R.T.A. s.c.a r.l. (la società è stata messa in liquidazione il 27/06/2017);
- Com.Bio.Ma s.c.a r.l.;
- ICT s.c.a r.l.

4 Società consortili a responsabilità limitata:

- Distretto Aerospaziale della Sardegna s.c.a r.l.;
- Eco-Research s.c.a r.l.;
- Gall Marmilla s.c.a r.l.;
- UnitelCagliari s.c.a r.l.

Lo spin off 3RMettals s.r.l. risultava invece liquidato alla data del 23/09/2016, anche se la pratica per la cancellazione dal registro delle imprese è stata formalmente evasa a ottobre 2016.

Per ciascuna società partecipata l'Ateneo ha verificato se la società fosse in possesso di tutti i requisiti richiamati dall'art. 20.

Come risulta dalla tabella allegata, alla data del 23/09/2016 nessuna società partecipata risultava avere tutti i requisiti indicati dal decreto.

Va precisato che il D.Lgs. all'art. 26, comma 12 ter prevede che *“per le società di cui all'art. 4, comma 8 (società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca) le disposizioni di cui all'art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione”*. Considerato che sono emersi dei dubbi interpretativi su cosa debba correttamente intendersi per *“società con caratteristiche analoghe agli enti di ricerca”* è stato posto, da diversi Atenei, un quesito al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Se a seguito del parere del MEF dovesse emergere che devono considerarsi tali le società che in base al codice di

classificazione delle attività svolte (codice ATECO) svolgono prevalentemente attività di ricerca, per alcune società, come il Distretto Aerospaziale della Sardegna, l'Ateneo potrebbe decidere di mantenere la partecipazione societaria.

Si evidenzia inoltre, con riferimento alla Società *in house* Unitel Cagliari, che la medesima, costituita nel dicembre 2013, ha iniziato ad operare a partire dal 2014, pertanto la ricognizione non consente di fare riferimento al fatturato medio del triennio 2013-2015. Inoltre, in base ai principi contabili generalmente riconosciuti, se si ritiene di considerare come "fatturato" il valore della produzione risultante dal conto economico, non si può prescindere dal considerare tutte le voci del valore della produzione e non solo le voci A1 e A5 come evidenziato in alcuni pareri rilasciati dal MEF ad altre amministrazioni.

Al riguardo l'Ateneo ha formulato una richiesta di parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'art. 192 del d.lgs. 50/2016; dagli esiti del parere dipenderà la scelta dell'Ateneo di mantenere in vita o liquidare la società. In particolare, nel caso in cui a seguito del parere dovesse emergere che la società non ha i requisiti per il mantenimento in vita, verrà messa in liquidazione.

Per tutte le altre partecipazioni che non hanno i requisiti richiesti dal decreto, l'Ateneo procederà, entro un anno dalla conclusione della ricognizione, alla dismissione mediante cessione della quota a titolo oneroso o messa in liquidazione della società. Un discorso a parte va fatto per la società Centralabs s.c.ar.l., che è stata costituita a seguito di un bando PON che, nel 2006 ha finanziato la costituzione e l'avvio, nelle Regioni dell'ex obiettivo 1, di Centri di Competenza, in diversi ambiti tematici, sotto forma di Società consortili no profit, con la partecipazione di soggetti privati e pubblici, tra cui le Università. La loro costituzione ha pertanto visto un consistente investimento, non solo da parte dello Stato, ma anche da parte delle Università partecipanti che hanno cofinanziato l'acquisto di importanti attrezzature scientifiche. Questa società, non risulta avere alla data del 23/09/2016 tutti i requisiti di cui all'art. 20 e pertanto non può essere mantenuta in vita, l'Ateneo tuttavia, considerati gli investimenti fatti e il rilevante patrimonio scientifico della società nonché gli importanti progetti di ricerca portati avanti dalla società medesima, che costituiscono un valore aggiunto per l'attività didattica e di ricerca dell'Ateneo, intende procedere ad una sua trasformazione in consorzio.

Il presente Piano è sottoposto ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Cagliari e trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nonché alla competente struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Cagliari 28 settembre 2017